

ACCORDO

tra la Provincia di Belluno e le Unioni Montane della Provincia di Belluno ai

sensi della L.R. n. 2 del 2006 - articolo 3, comma 2. - Anno 2025.

Premesso:

- che con l'articolo 3, comma 2, della legge regionale n. 2/2006 (Legge finanziaria regionale per l'esercizio 2006) la Regione del Veneto ha disposto il trasferimento alla Provincia di Belluno delle risorse equivalenti ai proventi dei canoni introitati per concessioni di derivazione d'acqua a scopo idroelettrico, comprese le grandi derivazioni, nonché per concessioni di beni del demanio idrico rilasciate nell'ambito della Provincia stessa, destinando tali risorse all'attuazione di interventi di sistemazione idrogeologica nel territorio provinciale in conformità alla programmazione regionale;
- che detto articolo 3 prevede che gli interventi da realizzare con le risorse di cui sopra siano definiti mediante un accordo quadro tra Regione e Provincia, previa intesa con le Comunità Montane ed i Comuni;
- che in data 20 febbraio 2007 è stato sottoscritto un accordo quadro tra la Regione del Veneto e la Provincia di Belluno per la definizione degli interventi di sistemazione idrogeologica nel territorio della Provincia di Belluno, da realizzare utilizzando i proventi dei canoni afferenti al demanio idrico introitati dalla Regione, con durata fino al 31.12.2007 ovvero fino alla data di entrata in vigore della legge regionale che definisce le modalità di trasferimento alla Provincia delle funzioni di gestione del demanio idrico, come previsto dall'art. 3, comma 4, della L.R. n. 2/2006;

- che a decorrere dal 1 gennaio 2009 la Provincia di Belluno ha esercitato le funzioni di gestione del demanio idrico;
- che l'art. 19 della L.R. n. 25/2014 assegna alla Provincia di Belluno l'intero gettito dei canoni idrici per concessioni di derivazione d'acqua a scopo idroelettrico, comprese le grandi derivazioni, nonché per concessioni di beni del demanio idrico rilasciate nell'ambito della provincia di Belluno;
- che le modalità di utilizzo dei canoni idrici sono state fissate dall'art. 39 della L.R. n. 13/2012, che integrando l'art. 3 della L.R. n. 2/006, ha stabilito che i proventi sono utilizzati per interventi di sistemazione idrogeologica nel territorio provinciale, in conformità alla programmazione regionale, nonché per gli interventi inerenti lo sviluppo socio-economico del territorio e, in misura non superiore al 30 per cento delle risorse introitate, per spese correnti;
- che con Deliberazione della Giunta Provinciale n. 190 del 7.7.2010, e Deliberazioni del Commissario Straordinario n. 195 del 6.11.2012 e n. 130 del 18.9.2013 sono state disciplinate le modalità di erogazione dei contributi alle Comunità Montane, ridefinite Unioni Montane, con i proventi dei canoni idrici;
- che con Deliberazione n. 42 Reg. del 25-09-2019 è stata approvata una specifica convenzione con le Unioni Montane della Provincia di Belluno che disciplini la concessione dei contributi per il triennio 2019-2021;
- che con successivi Atti del Presidente della Provincia nel 2022 e nel 2023 i termini della convenzione di cui alla Deliberazione n. 42 Reg. del

25-09-2019 per il triennio 2019-2021 sono stati prorogati per le annualità 2022 e 2023.

— che con deliberazione di Consiglio Provinciale n. 79 del 19/12/2023 e Atto del Presidente n.2 del 16/01/2024 sono stati approvati rispettivamente il Bilancio di previsione 2024-2026, ed il Piano esecutivo di gestione 2024/2026, ascrivendo, tra l'altro, € 2.000.000,00 a favore delle Unioni Montane per la realizzazione di interventi per la difesa idrogeologica ed idraulica dei rispettivi territori di competenza per l'anno 2024.

— che con deliberazione di Consiglio Provinciale n. 83 del 20/12/2024 e Atto del Presidente n.2 del 21/01/2025 sono stati approvati rispettivamente il Bilancio di previsione 2025-2027 ed il Piano esecutivo di gestione 2025-2027 ascrivendo, tra l'altro, € 2.000.000,00 a favore delle Unioni Montane per la realizzazione di interventi per la difesa idrogeologica ed idraulica dei rispettivi territori di competenza per l'anno 2025.

— che nell'Assemblea dei Sindaci del 17/12/2024 è stata formulata l'indicazione di mantenere, anche per l'annualità 2025, le modalità e condizioni di erogazione dei contributi ;

—

Richiamati:

- il D.Lgs. n. 267/2000 e successive modifiche ed integrazioni, e in particolare l'art. 34;
- l'art. 15 della Legge n. 241/1990 e successive modifiche ed integrazioni;
- il Decreto Leg.vo n. 50/2016;

- il Decreto Leg.vo 31 marzo 1998, n° 112 (art. 89, comma 1, lettera I);
- la L.R. 13 aprile 2001, n° 11 (artt. 10-85);
- la L.R. 18 gennaio 1994 n° 2, artt. 20-21-22;
- la L.R. 3 giugno 1997, n° 20;
- la L.R. 3 febbraio 2006, n° 2 (Legge finanziaria regionale 2006) art. 3;
- la L.R. 27 febbraio 2008, n° 1 (Legge finanziaria regionale 2008), art. 39;
- la L.R. 5 aprile 2013, n° 3 (Legge finanziaria regionale 2013);
- la DGR 24 febbraio 2009 n° 411;
- la DGR 19 dicembre 2006 n° 4024;
- la L.R. n. 19/1992 “Norme sull’istituzione e il funzionamento delle Comunità Montane”;
- la L.R. n. 11/2001 “Conferimento di funzioni e compiti amministrativi alle autonomie locali in attuazione del D.Lgs. n. 31 marzo 1998, n. 112”;
- la L.R. n. 40/2012 "Norme in materia di unioni montane", modificata con L.R. n. 49/2012, e successive Deliberazioni di Giunta Regionale n. 2281/2012, n. 2651/2012, n. 771/2013;

tutto ciò premesso

tra le parti come sopra indicate, si conviene e stipula quanto segue:

Art. 1 Oggetto

La presente convenzione disciplina l’assegnazione dei contributi alle Unioni Montane della Provincia di Belluno per interventi di sistemazione idrogeologica da realizzare, ai sensi della L.R. n. 2/2006 e successive modifiche ed integrazioni, con i proventi dei canoni afferenti al demanio idrico della Regione.

Art. 2 - Tipologia degli interventi di sistemazione idrogeologica

Ai fini del presente Accordo sono interventi di carattere idrogeologico quelli che in qualche misura contribuiscono a:

1. prevenire i dissesti dovuti a fenomeni franosi o valanghivi o di erosione del suolo;
2. realizzare una diminuzione dei rischi per gli abitati e le infrastrutture dovuti a fenomeni franosi o valanghivi o di erosione del suolo;
3. mantenere le opere esistenti di competenza degli Enti locali, che concorrono al mantenimento delle condizioni di sicurezza del territorio, ad esclusione di quelle già finanziabili con leggi di settore.

Art. 3 - Obiettivi ed interventi

Il territorio della Provincia, caratterizzato da una notevole e diffusa situazione di dissesto di carattere idrogeologico, richiede interventi di prevenzione, di manutenzione, di protezione strutturale (attiva e passiva) e di somma urgenza nel caso del verificarsi di calamità naturali.

Le risorse di cui al presente Accordo, pertanto, devono essere utilizzate in funzione delle richiamate necessità e la loro ripartizione, per tipologia di intervento e secondo l'attribuzione delle competenze, deve avvenire in base alle precedenti esperienze ed alle esigenze che si manifestano per effetto di eventi di carattere idrogeologico che interessano la pubblica incolumità e le opere pubbliche.

Nell'ambito delle collaborazioni tra Enti Locali e stanti le diverse competenze degli stessi, si stabilisce che una quota di dette risorse, stabilita annualmente con provvedimento della Provincia, sia destinata alle Unioni Montane per l'attuazione degli interventi indicati al successivo art. 4.

Tutte le risorse trasferite sono da considerarsi in conto capitale, e la rendicontazione delle spese sostenute per le opere eseguite in economia è ammessa ai sensi delle norme in materia di lavori pubblici.

La Provincia provvede al trasferimento alle Unioni Montane delle risorse di cui al presente Accordo, assegnate alle stesse per l'esercizio delle attività individuate negli articoli successivi, sulla base di una programmazione concertata e con le modalità indicate negli indirizzi applicativi riportati nell'allegato A).

Art. 4 - Interventi di competenza delle Unioni Montane

Spetta alle Unioni Montane la realizzazione dei seguenti interventi:

a) manutenzione ordinaria di opere di difesa del suolo di competenza dei Comuni, ancorchè realizzate dalla Provincia. La manutenzione straordinaria rimane in carico alla Provincia e l'ammissibilità della spesa verrà valutata a seguito di un progetto preliminare proposto dalle stesse Unioni Montane,

b) riparazione di opere danneggiate da calamità naturale di competenza dei Comuni.

c) ulteriori interventi tra quelli previsti dall'articolo 10, comma 1, della L.R. 11/2001, non finanziabili da leggi di settore, con particolare riferimento:

- al mantenimento delle aree prative e allo sfalcio dei prati incolti, prioritariamente di quelli prossimi alle aree urbane e turistiche; al controllo della vegetazione infestante nelle superfici abbandonate;

- alla sistemazione, al recupero e alla manutenzione delle scarpate e a ogni altro intervento atto ad assicurare la transitabilità della viabilità interpodereale;

- alle cure colturali dei soprassuoli boschivi o comunque erborati, ivi compresa la pulizia del sottobosco;

• alla manutenzione delle incisioni di versante sedi occasionali di deflusso di acque meteoriche; agli interventi di decespugliamento negli alvei, sghiaimento e ricomposizione delle sponde di torrenti, secondo un programma definito in accordo con le strutture regionali competenti, cui resta in capo il procedimento autorizzatorio.

Le risorse di cui al presente accordo devono essere impiegate in una misura di almeno il 50% a favore di interventi di cui alle lettere a) e b) del comma precedente.

Le Unioni Montane redigono un Programma di interventi, corredato da una relazione descrittiva delle opere previste e dalle modalità di realizzazione, da un computo metrico estimativo, da tavole grafiche di massima.

Il Programma, redatto sulla base di criteri che tengono conto dell'urgenza, dell'importanza dell'opera, del rischio per l'incolumità delle persone, deve essere trasmesso alla Provincia per l'approvazione entro 20 giorni dalla data di comunicazione dell'avvenuta assegnazione delle risorse da parte dell'Ente stesso.

Art. 5 - Assegnazione delle risorse

In considerazione della entità delle risorse introitate dalla Provincia, in sede di adozione del bilancio di previsione/di assestamento di bilancio deliberazione di Consiglio Provinciale n. n. 83 del 20/12/2024 e Atto del Presidente 2 del 21/01/2025 è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione 2025-2027, ascrivendo, tra l'altro, € 2.000.000,00 a favore delle Unioni Montane per la realizzazione di interventi per la difesa idrogeologica ed idraulica dei rispettivi territori di competenza per l'anno 2025.

Tali risorse complessive verranno assegnare alle Unioni Montane per la realizzazione degli interventi di cui all'articolo 4, suddividendole fra le stesse in

base ai criteri previsti dalla L.R. n. 19/1992, articolo 17, con le seguenti percentuali

di riparto:

Agordina	15,24%
Alpago	7,79%
Cadore-Longaronese-Zoldo	9,68%
Val Belluna	7,95
Belluno - Ponte nelle Alpi (*)	9,35
Centro Cadore (*)	12,72%
Comelico	12,29%
Feltrina	13,62%
Valle del Boite (*)	11,36%

(*) Per le Unioni Montane di Val Boite (in liquidazione) e di Belluno-Ponte nelle Alpi (in temporanea difficoltà operativa) i fondi attribuiti verranno serbati presso la provincia mantenendoli comunque nella rispettiva disponibilità futura delle due Unioni Montane o da soggetti surroganti.

Art. 6 - Controlli

La Provincia si riserva le funzioni di controllo sulla gestione delle risorse assegnate alle Unioni Montane. Ciascuna Unione Montana predispone e trasmette alla Provincia, entro il mese di gennaio, una relazione sullo stato di attuazione del programma di cui all'articolo 4.

Art. 7 - Durata

Il presente accordo è valido per l'anno 2025 nelle more della prevista prossima azione di riordino delle Unioni Montane bellunesi.

Art. 8 - Controversie

La competenza a decidere di eventuali controversie in ordine all'esecuzione del presente Accordo è demandata al Foro di Belluno.

Art. 9 - Oneri a carico del contraente e clausola d'uso

Il presente Accordo è soggetto a registrazione solo in caso d'uso ai sensi dell'articolo 5 del D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131.

Belluno, li

Per la Provincia di Belluno

Per le Unioni Montane

Il Presidente

Roberto Padrin

Allegato a) alla Convenzione tra la Provincia di Belluno e le Unioni Montane della Provincia di Belluno per la realizzazione di interventi per la difesa idrogeologica ed idraulica. - Anno 2025.

Indirizzi applicativi

Spese generali e tecniche

La percentuale massima dell'importo di cui le Unioni Montane hanno diritto per effettuare il servizio di gestione amministrativa/finanziaria dei progetti è pari al 15%.

Sarà riconosciuto alle Unioni Montane ed ai Comuni il costo delle spese tecniche qualora la progettazione sia affidata a professionisti esterni (in questo caso deve essere allegato il disciplinare d'incarico sottoscritto dalle parti). Per le Unioni Montane/Comuni che effettuano progettazione e direzione lavori in proprio sarà riconosciuta la percentuale di fondo incentivante come previsto dall'art. 45 del D.Lgs. n. 36/2023.

Soggetti attuatori

Gli interventi di difesa idrogeologica possono essere eseguiti in economia con maestranze dei Comuni e delle Unione Montana stessa, di associazioni di volontariato, oppure possono essere affidati a Ditte esterne aventi i requisiti previsti per legge in relazione all'importo dei lavori.

Non è ammesso l'affidamento ad altri soggetti

Erogazione del contributo

La liquidazione del contributo di cui le Unioni Montane hanno diritto avverrà in due soluzioni. Il 90% del contributo sarà erogato entro 30 giorni dalla presentazione presso la Provincia dei progetti a condizione che l'istruttoria degli uffici si concluda in modo

favorevole. Il rimanente 10 % sarà liquidato entro 30 giorni dalla
presentazione della rendicontazione (atto di approvazione della
contabilità finale da parte dell'organo preposto).

Lavori ammessi a contributo - esclusioni

~~Potranno essere ammessi a contributo gli interventi indicati all'art.
4 della convenzione.~~

~~Non saranno ammessi i lavori realizzati in ambito urbanizzato
strettamente cittadino.~~

Cartelli di cantiere

Le Unioni Montane dovranno porre in evidenza nei cartelli di
cantiere il logo della Provincia di Belluno con la dicitura “Opera
finanziata dalla Provincia di Belluno con fondi provenienti dal
demanio idrico”